

# Difficile l'ingresso dei dipendenti nel capitale delle srl

Non è chiaro se la disciplina dettata in tema di spa possa applicarsi anche alle srl

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'[art. 2349](#) comma 1 c.c., se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di **utili** ai prestatori di lavoro **dipendenti** delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Nonostante la lettera della norma faccia pensare diversamente, le azioni in questione non devono necessariamente costituire una **categoria speciale**. Con la riforma del diritto societario (DLgs. [6/2003](#)), inoltre, il legislatore ha precisato che: è anche ammissibile l'assegnazione di azioni della **controllante** ai dipendenti della controllata; l'assegnazione deve essere prevista nello **statuto**; un'unica assemblea straordinaria è competente a deliberare sia sull'aumento del capitale sociale che sulla destinazione degli utili ai dipendenti (soluzione, peraltro, non pienamente coerente con la necessità di una preventiva autorizzazione statutaria).

È rimasta irrisolta, invece, la questione relativa alla effettiva portata delle **risorse utilizzabili** ai fini dell'assegnazione di azioni ai prestatori di lavoro.

In particolare, resta nel dubbio se il riferimento agli utili possa considerarsi o meno esteso anche alle riserve ed agli altri fondi disponibili utilizzabili nell'aumento gratuito a favore dei soci *ex* [art. 2442](#) c.c.

Aspetto decisamente poco considerato in dottrina e mai esaminato dalla giurisprudenza, poi, attiene alla possibilità di applicare l'[art. 2349](#) c.c. **anche** nelle **srl**; e, quindi, se lo statuto di una srl possa recare una clausola che autorizzi l'assemblea straordinaria a deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti mediante l'emissione di quote o, se si vuole, mediante la rinuncia in loro favore del diritto all'accrescimento della quota da parte dei soci, per un ammontare corrispondente agli utili stessi (eventualmente anche sfruttando le possibilità offerte dall'[art. 2468](#) comma 3 c.c. per "caratterizzare" le quote dei dipendenti).

A sostegno della soluzione affermativa, almeno nelle srl con un **elevato numero di soci**, potrebbe ritenersi che la collocazione dell'[art. 2349](#) c.c. nell'ambito delle spa sia solo la conseguenza della presunzione che nelle srl esista una **tendenziale coincidenza** tra la qualità di socio e quella di imprenditore, quale situazione che porterebbe con sé una scarsa probabilità di emersione di un interesse a far entrare nella compagine sociale eventuali dipendenti.

Nella medesima direzione potrebbe orientare il com-

ma sesto dell'[art. 26](#) del DL 179/2012, che, nell'elencare le deroghe al diritto societario in relazione alle **start up innovative**, stabilisce quanto segue: "nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'[articolo 2474](#) del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali".

Sembra, quindi, trasparire, al fondo della disposizione normativa, una **generale ammissibilità**, ma solo in assenza di qualsiasi forma di assistenza da parte della società, dell'assegnazione di quote ai dipendenti.

In senso negativo, invece, depone, innanzitutto, la disciplina dettata in materia di **aumenti di capitale** nelle srl. Infatti, l'ingresso di terzi è consentito **solo a pagamento** (mediante nuovi conferimenti) dal primo comma dell'[art. 2481-bis](#) c.c. In particolare, a tali fini è necessaria una preventiva indicazione statutaria e, comunque, è riconosciuto ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Nel caso di aumento gratuito (ovvero di passaggio di riserve a capitale), inoltre, l'[art. 2481-ter](#) c.c., dopo aver stabilito che la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, precisa che, in questo caso, la quota di partecipazione di **"ciascun socio"** resta immutata. Al riguardo, peraltro, non si può tacere del fatto che la norma è prevalentemente ritenuta derogabile. Ciò, però, a condizione che esista il **consenso unanime** dei soci, i quali, in tal caso, autorizzerebbero non solo la mera riduzione percentuale della propria partecipazione, ma anche, per tal via, l'ingresso di terzi (i dipendenti) all'interno della compagine sociale.

Si osserva, infine, che indizi preclusivi della possibilità di utilizzare la norma in esame nelle srl potrebbero trarsi anche dal quinto comma dell'[art. 2525](#) c.c., che, in tema di azioni e quote di cooperative, sancisce l'**applicabilità** alle **sole azioni**, e nei limiti della compatibilità, delle disposizioni dell'[art. 2349](#) c.c.

In conclusione, la questione appare decisamente incerta.

Un'eventuale opzione per la soluzione negativa, comunque, determinerebbe la necessità di procedere tramite aumento di capitale gratuito in favore dei dipendenti con il consenso unanime dei soci. In caso contrario non resterebbe altra soluzione che la preventiva trasformazione della srl in **spa**.